

Statuto dell'Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia

Indice

CAPO I - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione e sede

Art. 2 – Scopo

CAPO II - PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 3 – Patrimonio

Art. 4 – Esercizi sociali e bilancio

CAPO III - SOCI

Art. 5 – Ammissione

Art. 6 – Associati

Art. 7 – Elettorato attivo e passivo

Art. 8 – Responsabilità dei soci

CAPO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 9 – Organi dell'associazione a livello nazionale

Art. 10 – Assemblea Nazionale (AN)

Art. 11 – Comitato Direttivo Nazionale (CDN)

Art. 12 – La Giunta Esecutiva Nazionale (GEN)

Art. 13 – Il Comitato Scientifico (CS)

Art. 14 – Il Coordinamento dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni

Art. 15 – Il Consiglio Nazionale delle Regioni (CNdR)

Art. 16 – L'Ufficio di Presidenza

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO V - ORGANISMI PERIFERICI

Art. 18 – Sezioni regionali

Art. 19 – Organi regionali

Art. 20 – Consiglio Direttivo Regionale (CDR)

Art. 21 – Il Presidente Regionale

Art. 22 – Le Sezioni periferiche provinciali o subprovinciali

Art. 23 – Gli organi della Sezione provinciale o subprovinciale

Art. 24 – L'assemblea della Sezione provinciale o subprovinciale

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo della Sezione provinciale o subprovinciale

Art. 26 – Il Presidente della Sezione periferica

Art. 27 – Mezzi finanziari del CDR e della Sezione provinciale o subprovinciale

Art. 28 – Convegni regionali, provinciali e subprovinciali

Art. 29 – Sezione Nazionale

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Regolamento di esecuzione

Art. 31 – Modifiche allo Statuto

Art. 32 – Scioglimento e liquidazione

Art. 33 – Norme finali

Capo I – L'associazione

ART. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

Il presente Statuto contiene le norme e le regole associative dell'associazione denominata "Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia Onlus" di seguito indicata come **ISDE Italia**, con sede in Arezzo, via della Fioraia 17/19.

Esso sostituisce a tutti gli effetti le precedenti Revisioni e Modifiche Statutarie.

L'Associazione ha natura nazionale. Si articola sul territorio per l'organizzazione locale e l'attuazione delle direttive nazionali, in sezioni Regionali, provinciali e sub provinciali periferiche, che non hanno autonomia economica, non hanno personalità giuridica e non costituiscono enti autonomi.

L'associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre Associazioni, nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e scopi analoghi o convergenti o affini, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende operare nei settori socio-sanitario e, più in generale, delle scienze della vita e della conservazione/tutela ambientale, svolgendo attività scientifiche e di "sostegno decisionale", attingendo alle evidenze scientifiche, attraverso iniziative di formazione, comunicazione e ricerca.

Essa collabora con tutte le Istituzioni Pubbliche e Organizzazioni Private Nazionali ed Internazionali, senza limitazione di attività, mezzi, strumenti ed intenti, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi primari dell'Associazione.

Come di seguito descritto a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le finalità dell'Associazione sono volte a:

- privilegiare le politiche di prevenzione primaria ambientale e sanitaria nonché le iniziative volte a modificare i determinanti sociali della salute e gli stili di vita;
- affermare i Principi di Precauzione e di Prevenzione che richiedono di adottare tutte le misure per prevenire i rischi per l'ambiente e per la popolazione quando siano noti gli effetti nocivi (fisici, chimici, biologici) di una tecnologia o di una attività umana (Prevenzione) o quando tali effetti non siano ancora noti ma siano ragionevolmente ipotizzabili (Precauzione) sulla base delle conoscenze disponibili;
- promuovere l'integrazione interdisciplinare fra le diverse aree della conoscenza scientifica e della cultura umanistica, nonché l'integrazione delle competenze;
- informare la popolazione sui rischi dell'inquinamento in tutte le sue forme e sui modi per prevenirlo e ridurlo;
- promuovere la salute come priorità nelle scelte politiche delle amministrazioni;
- svolgere un ruolo di interfaccia tra agenzie governative, società civile e comunità scientifica, a livello locale, nazionale e internazionale per le tematiche che afferiscono al rapporto "Ambiente-Salute";
- contribuire a qualificare il ruolo etico della professione medica e di ogni professione;
- realizzare iniziative per la formazione e per l'aggiornamento dei medici, degli altri operatori della salute e dell'ambiente, di ogni professione intellettuale e dei cittadini tutti;
- promuovere forme di partecipazione alla didattica nell'insegnamento universitario ed alla educazione alla salute nelle scuole;

- promuovere iniziative dirette a favorire e valorizzare le attività di ricerca particolarmente negli ambiti dell'epidemiologia, della salute pubblica, del corretto utilizzo delle risorse e dell'ecologia umana;
- elaborare valutazioni e documenti scientifici su argomenti critici e di particolare attualità o importanza;
- promuovere, realizzare e divulgare iniziative tese a valorizzare le peculiarità dell'associazione;
- essere referente su "ambiente e salute" in consessi anche europei ed extraeuropei, all'interno di organismi a carattere pubblico o comunque operanti nella difesa dell'interesse pubblico, al fine di favorire scambi culturali ed incontri periodici e permanenti con gli altri Paesi;
- promuovere e sostenere la partecipazione, anche in termini di consulenza, degli associati di ISDE Italia in enti ed istituti deputati ad attività di interesse per il rapporto ambiente-salute;
- coinvolgere i giovani medici ed altri professionisti e operatori orientati alle problematiche ambiente-salute correlate;
- esercitare (direttamente ed indirettamente) un ruolo di informazione, aggiornamento e orientamento dei rappresentanti politici e delle istituzioni pubbliche sui problemi inerenti il rapporto ambiente-salute, e promuovere azioni di advocacy nei confronti degli Enti Pubblici e dei Soggetti Privati delegando l'operatività delle decisioni assunte ai presidenti regionali e/o sezionali;
- sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche e competenze professionali in tema di salute, ambiente e sviluppo sostenibile in tutti i contesti istituzionali ed operativi che possano spingere il sistema economico verso modelli di produzione e di consumo sostenibili, migliorando la qualità di vita della popolazione e dell'ambiente;
- realizzare iniziative per aumentare la consapevolezza e stimolare la collaborazione tra le diverse professioni intellettuali e non;
- favorire un approccio a livello sia locale che globale delle responsabilità per la pace, la giustizia, l'equità, lo sviluppo sostenibile, la crescita qualitativa e la protezione del clima, cercando di ridurre l'impatto sull'ambiente locale e globale;
- promuovere il Principio di Giustizia Ambientale, rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare le risposte locali ai problemi locali e globali in collaborazione con organismi governativi e non;
- assumere un ruolo di consultazione rivolto agli organismi governativi e non e di indirizzo delle politiche pubbliche a favore dell'ambiente naturale, dell'ambiente antropizzato, del clima, dell'energia, dei trasporti, dell'approvvigionamento di risorse, della gestione ecologica dei rifiuti e dell'agricoltura.

Capo II – PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi annuali straordinari e volontari degli associati, nella misura approvata dall'Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva;
- elargizioni, contributi, donazioni o lasciti di enti pubblici, privati e persone fisiche, che non siano in contrasto con i principi ed obiettivi dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati dal Comitato Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici;
- proventi ed utili derivanti dall'attività principale eventualmente svolte dall'Associazione, quali, a titolo di esempio, per diritti di autore, corrispettivi a fronte di ricerche, consulenze, partecipazione ad iniziative di carattere scientifico;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione o siano acquistati dalla Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 4 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio la Giunta Esecutiva per tramite del Tesoriere formerà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa, entro il 30 Aprile di ogni anno. Entro la stessa scadenza la Giunta Esecutiva redige anche il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea annuale, convocata entro il 31 Maggio di ogni anno salvo rinvio per cause di forza maggiore determinate in sede di Giunta Esecutiva.

Capo III – SOCI

ART. 5 – AMMISSIONE

Possono essere soci dell'Associazione medici e, più in generale, le figure che operano nel campo delle scienze della vita, e inoltre tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividano gli obiettivi.

Tutti i soci rispondono allo Statuto e al Regolamento e sono associati indipendentemente dalle loro appartenenze o natura di genere, razza, credo politico e religioso.

E' consentito ad Enti pubblici e ad Organismi privati di effettuare iscrizioni non nominative. In questo caso andrà indicato il nome di un Rappresentante delegato a rappresentare l'Istituzione.

Il patrocinio e la collaborazione di Enti ed Associazioni andranno comunque richiesti e valutati di volta in volta.

I soci dell'ISDE Italia possono citare la loro appartenenza alla associazione nei loro documenti privati.

Possono inoltre citare il loro Stato di Socio in manifestazioni Pubbliche purché esprimano il parere e le posizioni ufficiali di politica associativa e scientifica della Associazione.

Al di fuori di tali circostanze essi rappresentano esclusivamente opinioni private.

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, segnatamente per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente dell'Associazione;
- b) per morosità, dopo 2 anni di mancato pagamento delle quote associative annuali. Il Socio decaduto per morosità può essere reinscritto;
- c) per condotta scorretta o svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Associazione o che pregiudichino il prestigio e l'onorabilità dell'associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dopo istruttoria condotta dalla Giunta Esecutiva, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare

ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ART. 6 - ASSOCIATI

I soci sono classificati in fondatori, onorari, sostenitori, emeriti, giovani e ordinari.

I soci **fondatori** sono quelle persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I soci **onorari** sono quelle persone fisiche ed Enti che abbiano contribuito al progresso dell'Associazione. La qualifica di socio onorario viene stabilita dall'Assemblea su proposta del CD dopo una istruttoria da parte di un membro del Comitato Direttivo.

I soci **sostenitori** sono quelle Persone Fisiche, Enti Pubblici ed Organismi Privati che contribuiscono consistentemente al perseguimento degli scopi sociali mediante apporto di beni o di servizi con periodica continuità o nelle modalità stabilite dal CD.

L'ammissione di un Socio Sostenitore avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta al Presidente. Nel caso di Enti Pubblici ed Organismi Privati andrà indicato il nome di un Rappresentante delegato a rappresentare l'Istituzione. I Rappresentanti non possono ricoprire cariche Sociali.

I soci **emeriti** sono coloro i quali si siano particolarmente distinti per l'elevato valore scientifico, sociale, imprenditoriale, istituzionale o culturale dell'attività svolta. Assumono tale qualifica in virtù di apposita approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale.

I soci **giovani** sono quelle Persone Fisiche di età inferiore ai 30 anni per i quali si prevede una quota associativa ridotta stabilita dall'Assemblea Nazionale.

I soci **ordinari** sono quelli in regola con il pagamento della quota associativa approvata dall'Assemblea N su proposta della GEN.

La domanda di iscrizione dovrà di norma essere inoltrata preferibilmente attraverso la sezione periferica di competenza (per domicilio o sede di lavoro) o direttamente alla Sede Nazionale che provvederà a raccordarsi con il referente territoriale. L'iscrizione sarà accettata salvo comprovata e motivata opposizione del referente locale entro un mese.

La qualità di Socio Ordinario si acquisisce dopo il versamento della quota Sociale e risulta dall'iscrizione sul Libro dei Soci.

La Quota di iscrizione è dovuta da tutti gli Associati, ad esclusione degli Emeriti. I Soci Onorari potranno essere esentati dal pagamento della quota d'iscrizione: in questo caso non è però riconosciuto lo stato di "associato" pur avendo diritto a partecipare alle attività scientifiche dell'associazione.

ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Tutti i membri degli organismi nazionali e periferici della Associazione sono eleggibili per periodi di quattro anni e senza limiti di rielezione.

Il diritto all'elettorato attivo spetta a tutti gli associati ordinari purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno e, per quanto riguarda gli anni in cui si svolgono le elezioni di norma, entro una settimana precedente alla data stabilita nella delibera della GEN che determina il calendario elettorale.

Il diritto all'elettorato passivo per le cariche nazionali spetta ai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale per un periodo continuativo ed ininterrotto di almeno due anni.

Le quote associative annuali devono essere pagate secondo le disposizioni contenute nell'annesso Regolamento.

Il socio che non abbia provveduto per due anni consecutivi al versamento della quota prevista entro il 31 dicembre dell'anno solare, decade automaticamente dalla qualifica di associato.

Il dirigente nazionale o delle sezioni periferiche che non sia in regola con il pagamento della quota anche per un solo anno nel corso del suo mandato, decade automaticamente dall'incarico.

Per ogni organo potrà essere utilizzato un procedimento di elezione democratica a scrutinio segreto o a scrutinio palese, secondo la scelta a maggioranza dei componenti l'organo stesso prima delle operazioni di voto.

Le votazioni in Assemblea si effettuano di norma a scrutinio palese. Ove almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto richiedano che la votazione avvenga a scrutinio segreto, la richiesta deve essere accolta.

Le elezioni degli organismi nazionali e periferici possono inoltre avvenire attraverso l'espressione del voto tramite posta elettronica.

ART 8 – RESPONSABILITÀ DEI SOCI

In ottemperanza al dettato del Codice Civile, essendo ISDE Italia un'associazione senza fini di lucro a responsabilità illimitata, qualsiasi decisione che comporti responsabilità civili e/o penali, conseguenze economiche e/o finanziarie sarà di esclusiva responsabilità di colui o coloro che l'avranno posta in essere non impegnando in alcun modo la Presidenza Nazionale dell'Associazione.

La sottoscrizione di impegni e contratti avrà pertanto conseguenze civilistiche, penali ed economiche totalmente a carico del socio sottoscrittore.

CAPO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Tutti gli Organi Societari, centrali e periferici, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

E' previsto un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile secondo il principio dell'equilibrio di genere.

Le deliberazioni degli Organi Societari sono consentite anche attraverso la posta elettronica.

Le riunioni degli organi societari dell'ISDE Italia sono validi anche se effettuate in audioconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che siano rispettate le norme sulla convocazione degli aventi diritto.

È esclusa la retribuzione di tutte le cariche sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

- DI INDIRIZZO

Assemblea Nazionale (AN)

Comitato Direttivo Nazionale (CDN)

- DI DIREZIONE e RAPPRESENTANZA

Giunta Esecutiva Nazionale (GEN)

Presidente Nazionale

Vicepresidente Nazionale

Tesoriere Nazionale

Segretario Nazionale

Segretario Organizzativo Nazionale

Segretario Scientifico

Responsabile del Consiglio Nazionale delle Regioni

Responsabile dell'Ufficio di Presidenza

Presidente del Comitato Scientifico

Responsabile della Sede Nazionale

- CONSULTIVI

Comitato Scientifico (CS)

Coordinamento dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni

Consiglio Nazionale delle Regioni (CNdR)

Ufficio di Presidenza

- DI VERIFICA E CONTROLLO

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

ART. 10 – ASSEMBLEA NAZIONALE (AN)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, e delibera a scrutinio segreto, a meno che la maggioranza dei componenti su proposta di uno o più membri dell'Assemblea per alzata di mano approvi l'elezione a scrutinio palese o per acclamazione.

Per le deliberazioni ordinarie e per le variazioni statutarie è consentita l'espressione del voto tramite la Posta Elettronica. È possibile inoltre l'uso dell'audioconferenza e della videoconferenza per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e delle riunioni degli organismi societari.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa si riunisce inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al Presidente Nazionale almeno un decimo degli associati, un terzo dei Presidenti delle Sezioni, o il Comitato Direttivo a maggioranza.

L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria è convocata per posta elettronica e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione almeno 15 giorni prima della seduta, salvo che non si verifichino casi di giustificata urgenza, ed è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto, e in seconda convocazione, da tenersi almeno 3 ore dopo la prima, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto, purché si superi di almeno un'unità il numero dei componenti della GE. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria:

- approva le linee operative e di indirizzo dell'Associazione, tenendo conto delle proposte della GEN sentito il CD;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente predisposto dalla GEN
- elegge il Presidente, gli altri membri della Giunta Esecutiva e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Le candidature alle cariche nazionali vengono raccolte tra tutti gli iscritti tramite comunicazione del Presidente. Esse devono pervenire alla Sede Nazionale entro i 10 giorni precedenti le Assemblee Elettive.
- approva le quote associative e i contributi annuali straordinari e volontari degli associati, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;
- nomina i soci onorari, su proposta del Comitato Direttivo, ed emeriti, su proposta della Giunta Esecutiva;
- approva l'eventuale nomina, su proposta della GEN, del Presidente Emerito, che affianca il Presidente in carica nello svolgimento della sua attività ed al quale possono essere affidati compiti organizzativi e gestionali nell'Associazione e che dura in carica a tempo indeterminato;
- esamina l'eventuale ricorso del socio espulso per condotta scorretta o svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Associazione.
- accetta in armonia con le finalità statutarie dell'associazione i lasciti testamentari.
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea nazionale, in seduta straordinaria:

- delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto in regola col pagamento della quota associativa e col voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei voti espressi dai Presidenti delle sezioni;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Preparazione della Assemblea Straordinaria Statutaria

La Giunta Esecutiva Nazionale (GEN) discute e propone le modifiche statutarie parziali o totali da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Il presidente diffonde per PE la nuova bozza di Statuto a tutti i componenti l'Assemblea. Eventuali annotazioni, proposte o modifiche devono essere notificate dai membri dell'assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della Bozza.

La GEN provvederà alla collazione delle risposte elaborando una proposta conclusiva contenente il compendio delle modifiche ricevute.

La bozza conclusiva viene sottoposta alla approvazione dell'Assemblea anche con gli strumenti della posta elettronica con dichiarazione di voto sia complessiva che punto per punto.

ART. 11 - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

Il Comitato Direttivo è composto dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle sezioni provinciali o sub-provinciali, o loro delegati. Possono essere invitati a parteciparvi gli Incaricati Sezionali, senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, ogni qual volta ne fanno richiesta un terzo più uno dei membri o lo disponga il Presidente.

Il Comitato Direttivo:

- approva la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti ed esamina il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale predisposti dalla Giunta

Esecutiva Nazionale da presentare per l'approvazione all'Assemblea Nazionale dei soci e ne cura la attuazione;

- approva l'organizzazione di convegni e congressi su proposta della GEN;
- individua i nominativi da proporre all'Assemblea Generale per la nomina dei Soci Onorari;
- approva la nomina dei componenti del Comitato Scientifico su proposta della GEN;
- formula eventuali pareri sull'ammissione di nuovi soci;
- ammette i Soci Sostenitori;
- delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'espulsione del socio per condotta scorretta o svolgimento di attività in contrasto con le finalità dell'associazione;
- propone all'Assemblea straordinaria lo scioglimento dell'Associazione;
- incarica il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro in caso di mancato accordo su qualsiasi controversia all'interno dell'Associazione;
- recepisce la proposta della GEN in ordine all'eventuale commissariamento della singola sezione periferica. In presenza di gravi irregolarità, divergenze all'interno della Sezione o in caso di palese inefficienza degli organismi sezionali. Tali decisioni non sono appellabili.
- assume, in casi di urgenza e necessità, decisioni spettanti di regola all'Assemblea, sottoponendole però a questa, nella prima seduta utile per ratifica.

ART. 12 – LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE – GEN

La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è eletta dall'Assemblea.

Essa è composta da 10 membri.

Compongono la Giunta Esecutiva Nazionale:

- Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Associazione, la rappresenta in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere della GEN, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Direttivo, della GEN e degli altri Organi dell'Associazione, ha la titolarità esclusiva della firma sociale anche nella gestione delle finanze e dei conti correnti in collaborazione con il Tesoriere Nazionale. Il Presidente ha facoltà di delegare proprie funzioni al Vicepresidente e a componenti della Giunta Esecutiva. Gli uffici della Presidenza hanno sede negli uffici nazionali centrali. Il Presidente può adottare provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo ratifica da parte della GE e degli altri organi societari nella prima seduta utile.
- Il Vice Presidente Nazionale coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza
- Il Tesoriere Nazionale collabora con il Presidente, con il quale condivide la firma sociale disgiunta. Esamina i rendiconti annuali delle sezioni provinciali e relaziona alla AN sull'andamento di esse. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in accordo con il Presidente Nazionale, il rendiconto annuale in termini economico-finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti, sia bancari che postali. Si avvale del supporto della **Segreteria Nazionale** dell'Associazione.
- Il Segretario Nazionale collabora con il Presidente e gli Organi Istituzionali nell'attività dell'Associazione, supervisiona i verbali societari, li sottoscrive e ne verifica l'attuazione insieme al Presidente.
- Il Segretario Organizzativo Nazionale coordina le attività delle sezioni periferiche. Si avvale di tre coordinatori organizzativi delle aree sud, centro e nord Italia nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
- Il Segretario Scientifico coordina l'attività dei gruppi di lavoro e di studio e si raccorda con il Comitato Scientifico

- Il Responsabile del Consiglio Nazionale delle Regioni (CNdR): ha funzioni di raccordo tra le sezioni regionali e la GE
- Il Presidente del Comitato Scientifico rappresenta e presiede il Comitato Scientifico.
- Il Responsabile dell'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente in tutte le attività societarie
- Il Responsabile della Sede Nazionale organizza le attività e gli incontri presso la Sede nazionale

Partecipano inoltre ai lavori della GEN come membri di diritto il Past President, l'eventuale Presidente Emerito e l'eventuale Consulente della Sede Nazionale.

Nel caso si rendano vacanti le cariche di uno o più membri della GEN, nel corso del mandato quadriennale, essi saranno reintegrati su proposta della GEN da approvarsi in occasione della prima Assemblea Nazionale utile. Può pronunciare la decadenza dei membri della Giunta che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Alla GEN competono in particolare:

- l'autorizzazione della costituzione di Sezioni Provinciali a seguito di richiesta di almeno 5 soci e, nel caso in cui esista già la Sezione Provinciale, l'autorizzazione delle Sezioni Subprovinciali composte da almeno 10 soci. Ai fini della costituzione di nuove Sezioni, nomina un socio quale "incaricato" che convoca entro 6 mesi e presiede l'Assemblea costituente della Sezione. Allo scadere dei 6 mesi l'incarico decade salvo richiesta motivata di proroga di ulteriori 3 mesi non ulteriormente prorogabile;
- la proposta all'Assemblea di nomina dei Soci Emeriti;
- la proposta al CD, in relazione a particolari situazioni geografiche, della costituzione di sezioni per frazioni di provincia
- la nomina dei Responsabili dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni afferenti al Coordinamento dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni;
- la nomina dei membri dei gruppi di lavoro e delle Commissioni che integrano quelli indicati dai Consigli Direttivi Regionali;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario, su proposta del Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea N;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre al Comitato Direttivo e all'Assemblea N;
- la presentazione al Comitato Direttivo e all'Assemblea di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- le proposte all'Assemblea delle quote associative e dei contributi annuali straordinari e volontari degli associati;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni alla GEN, i delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dalla GEN stessa;
- la redazione e approvazione del Regolamento;
- le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- l'eventuale nomina del Presidente Emerito, che affianca il Presidente in carica nello svolgimento della sua attività ed al quale possono essere affidati, compiti organizzativi e gestionali nell'Associazione e che dura in carica a tempo indeterminato;
- l'eventuale nomina del Consulente della Sede Nazionale con funzioni di supporto al Presidente;

- le decisioni inerenti ad eventuali azioni legali nei confronti di enti pubblici e soggetti privati inadempienti e l'eventuale delega ai Presidenti Regionali e delle Sezioni Provinciali per l'esercizio delle azioni risarcitorie derivanti da danno ambientale sia nelle cause civili che nei processi penali;
- la nomina dei tre coordinatori organizzativi delle aree Sud, Centro e Nord Italia e del segretario del CNdR;
- l'adesione a iniziative di altri Enti o Associazioni e a rapporti federativi su proposta della GEN
- la decisione della decadenza degli associati nei casi previsti;
- la proposta al CD in ordine all'eventuale commissariamento della singola sezione periferica. In presenza di gravi irregolarità, divergenze all'interno della Sezione o in caso di palese inefficienza degli organismi sezionali la GEN propone il commissariamento della Sezione provinciale o subprovinciale e, sentito il CNdR ed il Presidente Regionale, nomina un commissario sezionale. Tali decisioni non sono appellabili;
- la proposta al CD, dopo idonea istruttoria, in ordine all'espulsione di membri per condotta scorretta o svolgimento di attività in contrasto con le finalità dell'associazione o che pregiudichino il prestigio e l'onorabilità dell'associazione.

In definitiva delibera con i più ampi poteri su tutto ciò che possa occorrere per il perseguimento dei fini sociali.

La GEN si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni della GEN debbono essere effettuate via e-mail almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni della GEN sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le sedute e le decisioni della GEN sono verbalizzate a cura di un Segretario nominato dal Presidente.

Per singole problematiche le decisioni possono essere assunte anche tramite posta elettronica.

La GEN decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il membro più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 13 – IL COMITATO SCIENTIFICO (CS)

Il Comitato Scientifico (CS) è composto da esperti, studiosi e uomini di scienza e di cultura nominati dal Comitato Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale (GEN).

E' presieduto da un Presidente e si raccorda con il Segretario Scientifico, entrambi nominati dall'Assemblea Nazionale. Dipende dal Presidente Nazionale. Affianca il CD e la GEN nelle attività e manifestazioni scientifiche dell'Associazione.

I membri del CS possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CD e dell'Ufficio di Presidenza e possono partecipare ai gruppi di lavoro e di studio su invito del Presidente.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia di:

- iniziative di formazione e aggiornamento;
- linee di indirizzo per l'attuazione dei principi di prevenzione primaria e di precauzione;
- informazione e comunicazione dei rischi attribuibili all'ambiente
- obiettivi societari prioritari;

- “position paper” in merito a situazioni ambientali con elevato impatto sulla salute collettiva
- stimolo alla promozione della ricerca
- altre materie indicate secondo necessità dagli Organi societari

Il CS esprime pareri su documenti e iniziative presentati dal Presidente Nazionale e relativi alle materie sopra indicate.

A seguito della proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, il Comitato Direttivo nomina i componenti, ad esclusione del Presidente del CS e del Segretario Scientifico che vengono nominati dall'Assemblea Nazionale.

ART. 14 – IL COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE COMMISSIONI

È composto dai responsabili dei gruppi di lavoro e delle commissioni nominati dalla GEN. I membri dei gruppi di lavoro vengono designati dalla GEN e dai CDR. I membri delle Commissioni vengono nominati dalla GEN.

E' coordinato da un Responsabile Nazionale, il Segretario Scientifico, nominato dall'Assemblea e afferisce alla Giunta Esecutiva Nazionale.

All'inizio di ciascun anno solare, il Segretario Scientifico richiede ai responsabili dei gruppi di lavoro e di studio il prospetto delle attività per l'anno in corso.

I Responsabili dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni elaborano e sottopongono alla GEN, tramite il Segretario Scientifico, il programma delle attività dei gruppi di lavoro e delle commissioni da predisporre annualmente.

I Gruppi di Lavoro e delle Commissioni hanno funzioni consultive e propositive e la loro attività è autofinanziata per progetti, attività scientifiche e pubblicitarie.

I membri dei gruppi di lavoro e delle commissioni potranno essere coinvolti nelle specifiche attività convegnistico-formative, comunicative, editoriali e di ricerca.

ART. 15 - IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE REGIONI (CNdR)

Il Consiglio Nazionale delle Regioni è l'organismo consultivo e propositivo costituito dai Presidenti Regionali per garantire la rappresentanza regionale a livello nazionale.

Esso rappresenta il principale livello di coordinamento e discussione sulle politiche sanitarie ed ambientali regionali e supporta la GEN nell'elaborare e realizzare attività e progetti da presentare alle autorità sanitarie ed ambientali regionali.

Il CNdR è coordinato da un Responsabile Nazionale, nominato dall'Assemblea, e afferisce alla Giunta Esecutiva Nazionale e da un Segretario, nominato dalla GEN tra i membri del CNdR.

Il CNdR si raccorda, anche per via telematica, ogni qualvolta che il Presidente Nazionale o il Responsabile Nazionale del CNdR ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di uno dei Presidenti Regionali.

ART. 16 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Ha funzioni consultive, propositive e di supporto alla Presidenza per tutte le tematiche societarie.

L'Ufficio di Presidenza è composto da tutti i membri della GE, dai tre Coordinatori Organizzativi per Area, dal Segretario del CNdR.

Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza possono essere cooptati, in funzione di esigenze contingenti, su chiamata da parte del Presidente Nazionale, alcuni dei responsabili dei gruppi di lavoro e delle commissioni e alcuni membri del CS nonché altri membri dell'associazione sulla base delle loro specifiche competenze ed esperienze.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, designati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente, tra persone esperte in materia amministrativo-contabile.

Il Collegio nomina al proprio interno un membro con funzioni di Presidente.

I membri del Collegio provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esprimono il proprio parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dei singoli esercizi, redigendo una relazione.

Per svolgere il proprio incarico essi hanno facoltà di esaminare i documenti contabili dell'amministrazione.

CAPO V. Organismi Periferici

ART. 18 – SEZIONI REGIONALI

La Associazione ha una struttura basata sulle Sezioni Regionali che sono il livello organizzativo e di relazione primaria con le autorità sanitarie ed ambientali delle Regioni di riferimento.

ART. 19 – ORGANI REGIONALI

Gli organi regionali sono il Consiglio Direttivo Regionale (CDR) e il Presidente Regionale.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE (CDR)

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dal Presidente Regionale, il Vice Presidente Regionale, il Segretario Regionale, con funzioni anche di Tesoriere, e dai Presidenti delle Sezioni Periferiche presenti nella Regione.

Le elezioni di Presidente, Vice-Presidente e Segretario regionali si svolgono a scrutinio segreto, a meno che la maggioranza dei componenti su proposta di uno o più membri del Consiglio Direttivo Regionale per alzata di mano approvi l'elezione a scrutinio palese o per acclamazione.

Dopo le elezioni il Segretario Regionale provvede a stilare un Verbale da inviare alla Giunta Esecutiva.

È compito del CDR intrattenere rapporti con le Istituzioni ed Enti regionali sulla base delle scelte di politica nazionale e regionale e di coordinare le attività delle sezioni provinciali.

Il CDR può organizzare e promuovere iniziative di carattere Regionale.

ART. 21 – IL PRESIDENTE REGIONALE

Ha poteri di indirizzo e rappresentanza della Associazione a livello Regionale.

Fa parte de CNdR. Ha il compito di raccordarsi con le sezioni locali secondo gli indirizzi Nazionali dell'Associazione, di intrattenere rapporti con le Istituzioni ed Enti regionali nonché soggetti terzi privati in rappresentanza e sulla base delle scelte di politica nazionale e regionale.

Il Presidente Regionale può essere delegato dal Presidente Nazionale, sentita la Giunta Esecutiva Nazionale, per l'esercizio delle azioni risarcitorie derivanti da danno ambientale, sia nelle cause civili che nei processi penali.

Il Presidente Regionale Individua e suggerisce al Segretario Scientifico i soci che per specifiche e particolari competenze possono essere nominati nei Gruppi di lavoro.

ART. 22 – LE SEZIONI PERIFERICHE PROVINCIALI O SUBPROVINCIALI

La Giunta Esecutiva Nazionale ha facoltà di autorizzare la costituzione di Sezioni Provinciali a seguito di richiesta di almeno 5 soci.

Nel caso in cui esista già la Sezione Provinciale, la GEN può autorizzare la costituzione di Sezioni subprovinciali composte da almeno 10 soci.

Nel caso di presenza in una Provincia di un'unica Sezione Subprovinciale, questa assume temporaneamente la valenza e la qualificazione di Sezione Provinciale.

Ai fini della costituzione di nuove Sezioni, la Giunta Esecutiva Nazionale, nomina un socio quale "incaricato" che convoca entro 6 mesi e presiede l'Assemblea costituente della Sezione avvalendosi eventualmente della collaborazione di un comitato promotore da lui stesso nominato. Allo scadere dei 6 mesi l'incarico decade salvo richiesta motivata di proroga di ulteriori 3 mesi non ulteriormente prorogabile.

Ogni nuova Sezione provvede a diffondere l'informazione della propria costituzione e a promuovere la iscrizione di nuovi soci.

Nel caso di diversa articolazione Amministrativa della Repubblica Italiana, di cambiamenti territoriali e organizzativi delle Regioni, l'ISDE Italia delibererà diverse articolazioni dell'organizzazione locale rispondenti alle mutate esigenze.

La Sezione periferica non ha autonomia economica ma dispone delle quote sezionali. Non è un ente autonomo. Non ha attribuzioni fiscali. Essa persegue gli scopi, gli obiettivi e i fini dell'Associazione nazionale nei modi da essa dettati nel presente Statuto.

Alla sezione è demandato il compito di:

- incentivare e realizzare ogni iniziativa intesa a raggiungere le finalità dell'Associazione, sulla base delle esigenze locali e dell'indirizzo impresso all'attività a livello nazionale;
- promuovere le iscrizioni di nuovi associati.

Con i limiti di cui al presente articolo, l'attività delle Sezioni è ampiamente autonoma sulle materie organizzative locali, ma nessuna deliberazione potrà essere presa in contrasto con le finalità degli Organi Nazionali.

Resta inteso che da nessun atto o comportamento della singola sezione, che non sia in attuazione di delibere nazionali senza margini di discrezionalità, potrà comunque discendere alcuna forma di responsabilità a carico dell'Associazione Nazionale.

ART. 23 – GLI ORGANI DELLA SEZIONE PROVINCIALE O SUBPROVINCIALE

Gli organi locali sono l'Assemblea della Sezione, il Consiglio Direttivo della Sezione (CDS), il Presidente della Sezione.

ART. 24 – L'ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE O SUBPROVINCIALE

L'Assemblea della Sezione Provinciale o Subprovinciale è costituita dagli associati di ciascuna sezione che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ha il compito di approvare la relazione sull'attività svolta dalla Sezione e il programma annuale, predisposti dal CDS, nonché ogni 4 anni di eleggere il Consiglio Direttivo della Sezione.

L'Assemblea elettiva degli aventi diritto al voto è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima, purché il numero degli associati presenti sia superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo Sezionale.

L'Assemblea si riunisce, previa comunicazione al Presidente Regionale e alla GEN, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente della Sezione lo ritenga necessario, oppure lo richieda la maggioranza del CDS o almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto. L'inosservanza di questo disposto porta alla decadenza degli organi direttivi.

Nelle Assemblee di Sezione è ammesso il voto per delega nella misura di una per socio. Di ogni seduta, il Segretario provvede a stilare un verbale da inviare alla GEN.

ART. 25 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE O SUBPROVINCIALE

Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto da 5 a 11 membri. E' membro di diritto un rappresentante dell'Ordine dei Medici provinciale designato dal Consiglio dell'Ordine fino alla scadenza del mandato dell'Ordine stesso, su richiesta del Presidente Sezionale.

Il CDS elegge nel suo seno, in occasione della prima riunione, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni anche di Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto, a meno che la maggioranza dei componenti dell'Assemblea presenti, su proposta di uno o più membri per alzata di mano approvi l'elezione a scrutinio palese o per acclamazione.

Al CDS spetta il compito di:

- raccogliere e inoltrare alla GEN le domande di iscrizione dei nuovi associati;
- redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla sezione da inviare alla Giunta esecutiva nazionale;
- predisporre il programma dell'attività della sezione per l'anno successivo;
- promuovere, organizzare e coordinare le attività di formazione, aggiornamento ricerca e convegnistiche su base provinciale, che dovranno essere comunicate tempestivamente alla GEN e rispettare il Regolamento;
- promuovere iniziative aventi per oggetto ricerche, convegni, corsi di formazione o aggiornamento, vuoi anche a carattere regionale o nazionale, previa approvazione della GEN;
- amministrare i fondi spettanti alla Sezione secondo i termini previsti dal Regolamento;
- istruire e, ove necessario, promuovere, il deferimento alla GEN dei soci che abbiano commesso atti lesivi dell'onore, del prestigio e della dignità dell'Associazione.

Le decisioni del CDS sono prese con l'intervento della metà più uno dei componenti, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio.

ART. 26 – IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PERIFERICA

Il Presidente agisce come rappresentante della Sezione ed è responsabile nei confronti dell'Associazione Nazionale dell'amministrazione dei fondi spettanti alla sezione.

Convoca e presiede il CDS e l'Assemblea della Sezione, nella quale proclama l'esito delle deliberazioni e votazioni effettuate.

Rappresenta ISDE Italia, le sue attività ed i suoi progetti in ambito locale, vuoi anche rapportandosi con le Autorità Locali e gli organi tecnici territoriali di riferimento per l'ambiente e la sanità.

E' tenuto a curare a livello periferico l'attuazione delle delibere della Assemblea Nazionale, del Comitato Direttivo Nazionale e della GEN.

Partecipa, quale rappresentante della sezione, al CDR, al CDN e all'Assemblea Nazionale.

Agisce d'intesa con il CDR.

Non ha poteri di firma altro che per gli atti interni dell'Associazione.

Può essere delegato dal Presidente Nazionale, sentita la GEN, per l'esercizio delle azioni risarcitorie derivanti da danno ambientale, sia nelle cause civili che nei processi penali.

ART. 27 – MEZZI FINANZIARI DEL CDR E DELLA SEZIONE PROVINCIALE O SUBPROVINCIALE

I proventi del CDR e della Sezione Provinciale o Subprovinciale sono di carattere ordinario e straordinario.

Sono considerati proventi di carattere ordinario quelli derivanti dalla parte di quota associativa di spettanza della Sezione e ad essa attribuita, su indicazione del Tesoriere Nazionale.

Sono considerati proventi straordinari quelli che eventualmente derivino dalle attività, anche di tipo strumentale, della Sezione, organizzate a carattere provinciale o regionale.

La gestione di tali mezzi finanziari deve essere effettuata in ossequio a quanto disposto nel Regolamento e nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 28 – CONVEGNI REGIONALI, PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

L'organizzazione di iniziative regionali deve essere coordinata per data, modalità di svolgimento e selezione dei temi con la GEN e segnatamente con il Segretario Scientifico Nazionale.

L'organizzazione di iniziative sezionali provinciali e subprovinciali deve essere solo comunicata alla GEN.

Le iniziative organizzate con modalità difformi o in mancanza di comunicazione e notifica preventiva, non potranno qualificarsi come “– ISDE Italia”.

E' obbligo per le Sezioni Regionali, provinciali e subprovinciali di reperire adeguate risorse per il loro svolgimento. Tali risorse andranno impiegate secondo criteri di sobrietà e frugalità.

Il bilancio delle iniziative regionali, provinciali e subprovinciali fa parte del Bilancio Nazionale dell'ISDE Italia ed è di competenza del Tesoriere.

Tutti le iniziative suddette hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.

ART. 29 – SEZIONE NAZIONALE

Al fine di consentire la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita associativa, è istituita la Sezione Nazionale, alla quale possono essere temporaneamente iscritti i soci operanti in aree nelle quali non sia costituita una sezione locale.

La Sezione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la GEN provvede alla redazione, alla modifica ed all'aggiornamento del Regolamento dell'Associazione ed alla sua pubblicazione in annesso al presente Statuto.

Eventuali modifiche del Regolamento verranno segnalate a tutti i soci e saranno ritenute comprese ed integralmente accettate dopo 15 gg. dalla loro segnalazione.

ART. 31 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Ogni proposta di modifica statutaria deve essere presentata per iscritto, anche da parte dei singoli Soci, alla GEN per il relativo esame.

Dell'avvenuta variazione dello Statuto viene data comunicazione ai Soci. Le variazioni dello Statuto saranno ritenute comprese ed integralmente accettate dopo 10 gg dalla comunicazione.

ART. 32 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 33 - NORME FINALI

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune

accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.